CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 10 novembre 1972

Ruolo organico delle cancellerie degli uffici di conciliazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 22 gennaio 1969, la Commissione interni della Camera votò il seguente ordine del giorno: « La Commissione, rilevata l'esigenza di pervenire ad una organica regolamentazione dell'istituto degli uffici di conciliazione, sia per quanto attiene alle funzioni, sia per quanto attiene al personale, agli organici, alle carriere ed al trattamento economico, impegna il Governo ad elaborare rapidamente un disegno di legge in merito ».

Tale ordine del giorno è stato disatteso: da ciò l'allegata proposta di legge, la quale si propone di mettere ordine in una sfera della giustizia che investe gli interessi dei cittadini più umili e meno abbienti, laddove, quindi, più chiara, rapida, efficace, dovrebbe esercitarsi la sua azione.

Come è noto, infatti, le funzioni di cancelliere e amanuense di conciliazione vengono esercitate da persone sprovviste di una specifica preparazione, con gradi, qualifiche, retribuzioni estremamente differenti fra comune e comune e, molto spesso, nell'ambito dello stesso comune. Questa abnorme situazione provoca, nello svolgimento del lavoro, squilibri e sperequazioni, oltre che una palese violazione del principio giuridico secondo il quale alla parità delle mansioni deve corrispondere un pari trattamento economico e normativo: dunque una situazione da rimuovere, soprattutto onde fornire gli uffici di conciliazione di una struttura adeguata, avente come base un *corpus* di agenti della giustizia omogeneo, non fluttuante, non improvvisato e quindi in grado di adempiere ai delicati compiti di istituto, eliminando le gravi carenze che, allo stato, si riscontrano in moltissimi comuni.

A ciò provvede l'allegata proposta di legge, la quale in stretta analogia con quanto disposto opportunamente dal legislatore con legge 16 luglio 1962, n. 922, stabilisce l'istituzione di un ruolo delle cancellerie degli uffici di conciliazione, con l'unificazione delle carriere, qualifiche e retribuzioni di tutti i dipendenti degli uffici stessi secondo i parametri concordati tra l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e il Ministero dell'interno.

Inoltre, poiché il primo comma della legge 24 febbraio 1971, n. 93: « ... i diritti di cancelleria non possono superare durante l'anno la metà dello stipendio... » è stato interpretato dalla maggioranza dei comuni in senso restrittivo, aggravando ulteriormente le disparità di trattamento dianzi lamentate, sembra opportuno modificarne la formulazione (articolo 4).

La copertura della spesa relativa è assicurata dall'introito, da parte dei comuni, dei diritti di cancelleria, stabilito con legge 24 febbraio 1971, n. 93.

Per i messi di conciliazione, che non formano parte delle cancellerie giudiziarie, è previsto un ruolo separato presso il Ministero di grazia e giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso tutti i comuni, tranne quelli in cui le funzioni di cancelliere di conciliazione sono esercitate direttamente dal segretario comunale, il ruolo del personale di conciliazione, comprendente cancellieri e aiutanti di cancelleria.

ART. 2.

Il ruolo dei dipendenti degli uffici di conciliazione che esercitano le mansioni di cancelliere comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere dirigente;
cancelliere;
cancelliere aggiunto.

ART. 3.

Il ruolo dei dipendenti degli uffici di conciliazione che esercitano le mansioni di aiutante di cancelleria comprende le seguenti qualifiche:

coadiutore;
aiutante;
amanuense.

ART. 4.

Il comma primo della legge 24 febbraio 1971, n. 93, è modificato come segue: « ai dipendenti comunali che esercitano le funzioni di cancelliere viene corrisposto un assegno mensile pari alla metà dello stipendio annuo pensionabile ».

ART. 5.

L'organico ed il trattamento giuridico del personale sono regolati dalle disposizioni emanate dai singoli comuni.

In sede di prima applicazione della presente legge ai cancellieri di conciliazione con almeno venti anni di anzianità di servizio, comunque maturata anche presso altri uffici comunali, è attribuita la qualifica di cancelliere dirigente, ai cancellieri con almeno

quindici anni di anzianità è attribuita la qualifica di cancelliere; agli aiutanti di cancelleria con almeno venti anni di anzianità di servizio, maturata anche presso altri uffici comunali, è attribuita la qualifica di coadiutore, agli aiutanti con almeno dieci anni di anzianità è attribuita la qualifica di aiutante.

Il trattamento economico per ogni singola qualifica è fissato dalle allegate tabelle *A* e *B*.

TABELLA *A*

RUOLO
DEI CANCELLIERI DI CONCILIAZIONE

QUALIFICA	PARAMETRO
Cancelliere dirigente	350
Cancelliere	260
Cancelliere aggiunto	175

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DEGLI AIUTANTI DI CONCILIAZIONE

QUALIFICA	PARAMETRO
Coadiutore	175
Aiutante	150
Amanuense	120